

ORGANIZZAZIONE INTERNA

DENOMINAZIONE SOCIALE

Deve contenere l'indicazione di “*Ente del Terzo Settore*”
oppure l'acronimo “*ETS*”

anche

negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

NB - La norma non si applica
agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

CONTENUTO dell'ATTO COSTITUTIVO

L'atto costitutivo deve contenere le seguenti informazioni:

- Denominazione dell'ente
- Assenza di scopo di lucro
- Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
- Attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale
- Sede legale
- Patrimonio iniziale (1)
- Norme relative all'ordinamento, all'amministrazione e alla rappresentanza dell'ente
- Diritti ed obblighi degli associati

Note (1) Ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

Continua **CONTENUTO dell'ATTO COSTITUTIVO**

- Requisiti per l'ammissione di nuovi associati
- Procedura di ammissione dei nuovi associati (2) (3)
- Nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori
- Nomina del/i revisore/i dei conti (4)
- Norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione
- Durata dell'ente. (5)

(2) Per gli enti associativi.

(3) Secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

(4) Se previsto/i.

(5) Se prevista.

CONTENUTO dello STATUTO

Lo statuto contiene le norme
relative al **funzionamento dell'ente**

RAPPORTI tra ATTO COSTITUTIVO e STATUTO

La legge precisa che:

1. lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo, anche qualora formi oggetto di un atto separato;
2. in caso di contrasto tra i due atti, prevale lo statuto

MODIFICHE di STATUTO o ATTO COSTITUTIVO

Devono risultare da atto pubblico
e diventano efficaci
per effetto dell'iscrizione nel
Registro unico nazionale del Terzo settore

PERSONALITA' GIURIDICA

E' facoltativa

P.G. - PROCEDURA

Adempimenti del notaio:

- **verifica della sussistenza delle condizioni** previste dalla legge per la costituzione dell'ente (es. patrimonio minimo);
- **deposito dell'atto costitutivo** – con i relativi allegati – entro 20 giorni presso il competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore (il quale disporrà l'iscrizione qualora accerti la sussistenza dei requisiti prescritti)

Nb - In difetto dei presupposti, il notaio è tenuto a comunicarlo all'ente; quest'ultimo può comunque trasmettere la documentazione al Registro unico. In tal caso si applica il principio del silenzio-rifiuto trascorsi 60 giorni.

P.G. - PATRIMONIO MINIMO

Associazioni: 15mila euro

Fondazioni: 30mila euro

NB - Si deve trattare di una “somma liquida e disponibile”.

Beni diversi dal denaro: qualora il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata (da allegare all'atto costitutivo) di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

P.G. – DIMINUZIONE del PATRIMONIO MINIMO

Nelle associazioni, qualora il patrimonio minimo
diminuisca di oltre 1/3
per effetto di **perdite**,
l'organo di amministrazione deve, **“senza indugio”**
convocare l'assemblea
ai fini della ricostituzione del patrimonio
oppure
per la trasformazione, fusione o scioglimento dell'ente

P.G. – Associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica, iscritti al Registro unico

L'efficacia dell'iscrizione nei registri delle p.g.
(di cui al Dpr 10.2.2000, n. 361):
è sospesa fintanto che sia mantenuta
l'iscrizione nel Registro unico.

Periodo di sospensione: tali enti non
perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa
Iscrizione.

Iscrizione al Registro unico (ed eventuale cancellazione):
devono essere comunicate
dall'ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura
o alla Regione o Provincia autonoma competente.

PATRIMONIO

Nel concetto di “patrimonio”
degli enti del Terzo Settore
sono compresi anche
ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
(comunque denominate)

UTILI

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta,
di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
ai seguenti soggetti (anche in caso di recesso):

fondatori

associati

lavoratori e collaboratori

amministratori

altri componenti di organi sociali

UTILI

Si considera “in ogni caso” distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che - senza valide ragioni economiche - siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, fondatori, componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il III° grado e ai loro affini entro il II° grado, nonché a società da questi controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali operazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari, di interessi passivi derivanti da prestiti, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento

SCIoglimento dell'ENTE

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente,
il patrimonio residuo dev'essere devoluto
(salva diversa destinazione imposta dalla legge)
ad altri enti del Terzo Settore.

Si applica la procedura delineata dall'art. 9 del Codice

AMMISSIONE di NUOVI ASSOCIATI

La legge prevede la seguente procedura di ammissione dei nuovi associati: (1)

- presentazione della domanda da parte dell'interessato
- delibera di ammissione oppure di rigetto dell'istanza da parte dell'organo di amministrazione (2) (3) –
- comunicazione della delibera al nuovo associato
- annotazione della delibera nel libro degli associati

Continua AMMISSIONE di NUOVI ASSOCIATI

- (1) L'atto costitutivo o lo statuto possono comunque disporre diversamente.
- (2) La delibera di rigetto dev'essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni.
- (3) E' possibile chiedere – entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto – che si pronunci l'assemblea oppure un altro organo eletto da quest'ultima (la decisione dovrà essere adottata nella prima riunione successiva).

ASSEMBLEA

La legge assegna all'assemblea delle associazioni (anche non riconosciute) le seguenti funzioni: (2)

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, del/i revisore/i;
- approvazione del bilancio;
- deliberare in merito alle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovimento dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati; (3)
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su scioglimento, trasform., fusione o scissione dell'ente;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti ad essa dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

DIRITTO di VOTO

1. Spetta a tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. (1)
2. Ogni associato ha diritto ad un voto
3. Qualora sia associato un ente del Terzo Settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti (comunque fino a 5), in proporzione al numero dei loro associati o aderenti
4. Voto per corrispondenza o in via elettronica: ammesso se previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, e semprechè sia possibile verificare l'identità dell'associato

CONFLITTO di INTERESSI

La delibera approvata
con il voto determinante
dei soggetti che hanno,
per conto proprio o di terzi,
un interesse in conflitto con quello dell'associazione,
può essere impugnata qualora possa recarle **danno**

DELEGA

La delega è ammessa purché scritta, anche se in calce all'avviso di convocazione.(1)

Ciascun associato non può peraltro avere più di:

- 3 deleghe nelle associazioni con non più di 500 associati;
- 5 deleghe nelle associazioni con non meno di 500 associati.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio **dipendente o collaboratore**.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo di amministrazione o di controllo o ai dipendenti.

SVOLGIMENTO dell'ASSEMBLEA

E' ammesso l'intervento mediante “mezzi di comunicazione”, qualora previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Le assemblee separate sono ammesse per le associazioni con un numero di associati non inferiore a 500, semprechè ciò sia previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto

NOTE

(1) L'atto costitutivo o lo statuto possono comunque disporre diversamente.

(2) Le associazioni con un numero di associati non inferiore a 500 possono derogare – nell'atto costitutivo o nello statuto - tali regole, purché siano comunque rispettati i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

(3) Se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza a un altro organo eletto dall'assemblea.

ORGANO di AMMINISTRAZIONE

E' **obbligatorio** in tutte le associazioni, sia riconosciute che non riconosciute.

NOMINA

- Primi amministratori: atto costitutivo
- Successivi: assemblea (in ogni caso, anche nelle ipotesi di cui sotto).

PERSONE ELEGGIBILI

La maggioranza degli amministratori dev'essere composta da persone fisiche associate (oppure indicate dagli enti giuridici associati).

L'atto costitutivo o lo statuto possono:

- subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;
- prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati;
- prevedere che uno o più amministratori siano scelti da enti del Terzo Settore oppure lavoratori o utenti dell'ente.

PERSONE INELEGGIBILI

Non possono essere nominati amministratori (art. 2382 c.c.):

- interdetti;
- inabilitati;
- falliti;
- soggetti condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ADEMPIMENTI dei NEO-AMMINISTRATORI

Entro **30 giorni** dalla notizia della nomina, sono tenuti a chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando:

- nome, cognome, luogo e data di nascita;
- domicilio e cittadinanza;
- eventuale conferimento della **rappresentanza** dell'ente (precisando se è congiunta o disgiunta)

LIMITI al POTERE di RAPPRESENTANZA

Le limitazioni poste al potere di rappresentanza degli amministratori (che è generale) non sono opponibili ai terzi se:

- non sono iscritte nel Registro unico nazionale

oppure

- non si prova che i terzi ne erano comunque a conoscenza

CONFLITTO di INTERESSI

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'ente in conflitto di interessi (per conto proprio o di terzi) con il medesimo **possono essere annullati** su domanda dell'ente se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (art. 2475-ter c.c.)

Le decisioni adottate dall'organo di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'ente, qualora le cagionino un **danno patrimoniale**, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, se esistenti, dai revisori dei conti

NB - Sono comunque fatti salvi i **diritti acquistati in buona fede dai terzi** in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

ORGANO di CONTROLLO

Nelle associazioni (anche non riconosciute) è obbligatorio se per **due esercizi consecutivi** siano stati **superati due dei seguenti limiti**:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **110.000 euro**
- ricavi, rendite, proventi, entrate: **220.000 euro**
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**

ORGANO di CONTROLLO - MEMBRI

Devono essere iscritti
nel registro dei revisori legali.

Negli organi di controllo collegiale,
tale requisito dev'essere posseduti
da almeno uno dei componenti.

ORGANO di CONTROLLO - MEMBRI

Non possono rivestire la carica di sindaco:

- interdetti;
- inabilitati;
- falliti;
- soggetti condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- parenti ed affini degli amministratori entro il IV grado;
- soggetti legati all'ente da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita

ORGANO di CONTROLLO - COMPETENZE

Vigilare sull'osservanza di legge, statuto e principi di corretta amministrazione

Vigilare sull'osservanza del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (respons. amministrativa da reato)

Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Esercitare il controllo contabile qualora non sia nominato un revisore

Monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle apposite linee guida

Effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento

Chiedere spiegazioni agli amministratori sui fatti di gestione

REVISORE dei CONTI

Le associazioni (anche non riconosciute) e le fondazioni sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti al relativo registro, nel caso in cui per **2 esercizi consecutivi** siano stati superati 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **1.100.000 euro**;
- ricavi, rendite, proventi, entrate: **2.200.000 euro**;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **12 unità**.